



# Comune di San Pietro Infine

Medaglia D'oro al Merito Civile e Monumento Nazionale

COPIA

## ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 14-01-2021

Ufficio: SEGRETARIO COMUNALE

**Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da SARS-COV-2. Sospensione della didattica in presenza della scuola dell'infanzia sul territorio comunale fino al 30 gennaio 2021.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di gennaio, il SINDACO Sig. Mariano Fuoco

**Premesso** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da SARS-COV-2 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, in data 11 marzo

2020, l'epidemia è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto**, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 ad oggetto

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

**Visto:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ed i successivi fino da ultimo, a quelli in data 13 ottobre, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 03 dicembre 2020;

**Visto** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania:

n. 86 del 30.10.2020 con la quale fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è stata

confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

n. 92 del 23/11/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza

epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25/3/2020, n. 19. Disposizione concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria.”

n. 01 del 05/01/2021 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25/3/2020, n. 19.” Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio Regionale.

Letto il punto 1.6 dell'ordinanza n. 01 del 05.01.2021 che consente ai Sindaci “sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie”;

**Tenuto conto**, che, al fine di assicurare la massima possibile sicurezza nelle attività didattiche in presenza, corre l'obbligo di valutare tutte le situazioni di contesto anche familiari;

**Tenuto conto**

della nota prot. N 32223/UOPC 1429 del 14.01.2021 del dipartimento di prevenzione U.O.P.C. di Mignano Monte Lungo con la quale veniva notificata la positività di un operatore scolastico sottoposto a tampone antigenico;

**Ritenuto** che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla diminuzione del registrato trend di contagio;

**Tenuto conto** dell'esigenza di contenere l'eventuale diffusione del contagio che potrebbe derivare dall'aumento delle situazioni di rischio;

**Sentita** la Direzione Sanitaria del Distretto n. 14 territorialmente competente.

**Ritenuto** di dover disporre a garanzia della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei cittadini, con particolare riguardo ai minori costituenti la popolazione scolastica, pertanto, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, insistenti sul territorio comunale compreso lo svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, dall' 15.01.2021 al 30.01.2021;

**Richiamate**, qui, tutte le disposizioni nazionali e regionali, finalizzate al contenimento del contagio dal virus Sars- Cov-2;

**Visto** l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ORDINA**

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole dell'Infanzia, compreso lo svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, dall' 15.01.2021 al 30.01.2021.

#### **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Sessa Aurunca, al Comando Carabinieri di Mignano Monte Lungo , al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 'Alto Casertano' , alla Regione Campania e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Mignano Monte Lungo .

che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO  
F.to Sig. Mariano Fuoco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2021 al 29-01-2021

Lì 14-01-2021

Il Vice Segretario  
F.to Dott. Antonio Fionda